



SENT. 173/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE

DELLE PENSIONI

Nella persona del Cons. Daniela Alberghini, ha pronunciato all'udienza del 7 ottobre 2024, con l'assistenza del Segretario, sig.ra Nicoletta Niero, la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32001** del registro di Segreteria promosso da **C. P. omissis**, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Garbin del Foro di Venezia CF.: GRBGLC61C22L736O PEC: gianluca.garbin@venezia.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ve-Mestre Via Carducci, 4,

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Guadagnino dell'Avvocatura INPS e domicilio eletto in Venezia, Dorsoduro n. 500/d;

PER l'accertamento e riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 54 del D.P.R. 1092 del 1973 e dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997; l'accertamento conseguente del diritto alla rideterminazione della pensione n. 50419268 a far data dal 01.02.2020,

con attribuzione delle variazioni e dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo; e dunque il pagamento immediato della suindicata maggiorazione;

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione dell'INPS;

UDITI all'odierna udienza l'Avv. Gianluca Garbin per il ricorrente e l'Avv. Angelo Guadagnino per INPS.

FATTO

Con ricorso in data 4 aprile 2024 il ricorrente, premesso di essere ex dipendente presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo, in quiescenza dal 01.02.2020, ha rappresentato di essere titolare di pensione liquidata con il sistema misto retributivo-contributivo e di aver avanzato in data 5.5.2020 istanza di rideterminazione e riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione, sulla quota liquidata con il sistema retributivo, dell'aliquota pensionabile del 44% per le anzianità retributive maturate al 31/12/1995, pari a 11 anni e 10 mesi.

Esitata negativamente l'istanza, veniva proposto in data 4.09.2020 ricorso innanzi a questa Sezione per l'accertamento e riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 54 del D.P.R. 1092 del 1973 e dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.

Nelle more della definizione del ricorso interveniva la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 1/2021 che individuava la diversa aliquota del 2,44 % annuo. Nel giudizio già incardinato veniva, quindi,

formulata domanda subordinata per il riconoscimento dell'applicazione di detta aliquota alla quota c.d. retributiva del trattamento pensionistico in godimento.

Con sentenza n. 191/2021 del 21.07.2021 questa Sezione giurisdizionale dichiarava in rito l'inammissibilità della domanda subordinata in quanto non preceduta dalla preventiva notifica all'amministrazione della diffida ex art. 153 c.g.c. co.3 lett. B., respingendo per il resto il ricorso.

In data 5.5.2021- 06.3.2024 il ricorrente provvedeva, quindi, a rinnovare la diffida all'INPS chiedendo la liquidazione del trattamento con applicazione della aliquota del 2,44% conformemente alla sentenza n. 1/2021 e, quindi, ad adire nuovamente la via giudiziaria rassegnando le seguenti conclusioni:

"in via principale: accogliere il ricorso e, per l'effetto; -Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973 con attribuzione delle variazioni e degli eventuali relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo e conseguentemente condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle relative somme dovute, con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte.

in via subordinata: Dichiararsi il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico con l'aliquota di rendimento pari al 2,445% per

ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995 oltre alla liquidazione sui ratei della maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di ciascun di essi ex 167 II co. c.g.c. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, di causa".

Con memoria in data 11 settembre 2024 si costituiva in giudizio INPS, rappresentando, in fatto, che la sentenza n. 191/21 di questa Sezione era stata impugnata da parte attorea e il ricorso in appello era stato dichiarato inammissibile dalla Terza Sezione Centrale D'Appello della Corte dei conti con sentenza n. 497 del 05/12/2023 in quanto il legale dell'appellante non risultava iscritto all'albo dei cassazionisti.

Rappresentava, inoltre, che in pendenza del giudizio di appello la pensione del ricorrente nel novembre 2023 era già stata riliquidata ai sensi della circolare INPS 107/2021, con applicazione del coefficiente del 2,44% con riferimento alla quota retributiva della pensione e la predetta riliquidazione veniva posta in pagamento dal mese di Febbraio 2024, comprensiva di tutti gli arretrati spettanti.

Essendo la riliquidazione – ed il conseguente pagamento – anteriore al deposito del ricorso, ne chiedeva la dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse.

In via subordinata chiedeva, comunque, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con refusione delle spese di lite.

In data 24 settembre 2024 parte ricorrente depositava una breve memoria con la quale chiedeva, alla luce dell'intervenuta riliquidazione della pensione, dichiararsi cessata la materia del contendere.

All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di

rinunciare alla domanda formulata in via principale, riportandosi agli atti.

Il procuratore di INPS ha dichiarato di accettare la rinuncia, riportandosi

per il resto agli atti.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva preliminarmente questo Giudicante che *"anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale"* (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Ciò premesso, va evidenziato che parte resistente INPS ha prodotto in giudizio il provvedimento, adottato in autotutela nelle more del giudizio di appello, con il quale è stata riliquidata la pensione in godimento del ricorrente.

Ha altresì prodotto in giudizio la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, a far data dal rateo di febbraio 2024, del trattamento di pensione riliquidato e degli arretrati maturati.

Ha, tuttavia, precisato INPS che detta riliquidazione è avvenuta in applicazione della circolare n. 107/21 e, perciò, con applicazione dell'aliquota del 2,44% individuata dalla pronuncia n. 1/2021 delle SS.RR. di questa Corte.

Il provvedimento, pertanto, si profila come integralmente soddisfacente della domanda azionata in via subordinata dal ricorrente, rispetto alla quale, come correttamente rilevato da parte resistente, non vi era, quindi, fin dal momento della proposizione del ricorso (aprile 2024), alcun interesse ad agire, con conseguente inammissibilità della domanda formulata in via subordinata.

Quanto alla domanda formulata in via principale (rispetto alla quale, in ipotesi, permaneva l'interesse all'azione) il ricorrente, già con la propria memoria, sull'evidente presupposto che la definizione dei rapporti avvenuta con la riliquidazione della pensione rendesse non più necessario un pronunciamento giudiziale, essendo il sopravvenuto assetto soddisfacente della pretesa azionata, ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, senza limitazione alcuna alla (sola) domanda subordinata.

All'odierna udienza lo stesso procuratore, munito dei necessari poteri, ha dichiarato di rinunciare alla domanda principale e il procuratore di parte resistente, munito del relativo potere, ha dichiarato di accettare la rinuncia.

Stante la regolarità di rinuncia ed accettazione, ai sensi dell'art. 110 c.g.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione alla domanda formulata in via principale, senza pronuncia sulle spese ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.

Quanto al residuo profilo delle spese di lite sulla domanda formulata in via subordinata, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c., le stesse vanno compensate.

Nulla invece è dovuto per le spese del giudizio stante la gratuità del rito.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **32001** del registro di segreteria, promosso da **C. P.** contro **INPS**, ogni diversa o contraria domanda od eccezione respinta,

dichiara

ai sensi dell'art. 110 c.g.c. l'estinzione del giudizio relativamente alla domanda formulata in via principale, nulla per le spese ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;

dichiara altresì

inammissibile la domanda formulata in via subordinata per carenza di interesse, compensando integralmente tra le parti le spese legali.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'udienza del 7 ottobre 2024

Il Giudice Monocratico

